



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n.156 del 30 marzo 2023.

“ Legge regionale 29 ottobre 1985, n.41. Esperti e consulenti del Presidente e degli Assessori regionali. Compensi”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”;

VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;

VISTA la legge regionale 29 ottobre 1985, n.41, recante: “Nuove norme per il personale dell'amministrazione regionale” e successive modifiche e integrazioni, con particolare riguardo agli articoli 50, 51 e 52;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n.10 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il C.C.R.L. del personale con qualifica dirigenziale della Regione Siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 10/2000 per il quadriennio giuridico 2002/2005 e per i bienni economici 2002-2003 e 2004-2005;

VISTO il vigente C.C.R.L. “Contratto collettivo regionale di lavoro dell'area della dirigenza della Regione siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

maggio 2000, n. 10 - triennio giuridico-economico 2016-2018”;

VISTO il Contratto Collettivo Regionale Integrativo per l'utilizzo del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dell'area della dirigenza della Regione Siciliana per l'anno 2022, sottoscritto in data 14 dicembre 2022;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2023, n. 3: “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2023-2025”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 289 del 21 novembre 2000, inerente il “Trattamento economico e doveri dei consulenti del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, degli esperti della Direzione regionale della programmazione e degli esperti della protezione civile regionale”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 348 del 29 ottobre 2002, concernente “Rideterminazione compenso agli esperti del Presidente della Regione di cui alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 - Art. 50”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 195 del 17 luglio 2003, recante: “Determinazione compenso esperti del Presidente della Regione – Modifica deliberazione n. 348 del 29 ottobre 2002”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 96 del 10 febbraio 2023 e le deliberazioni nella stessa richiamate, concernente: “Fondo della Dirigenza – Graduazione della retribuzione di posizione e di risultato delle funzioni dirigenziali generali dei Dipartimenti regionali ed Uffici equiparati”;

VISTA la nota prot. n.6995 del 30 marzo 2023 con la quale il Presidente della Regione propone di definire, per gli incarichi di esperto e di consulente, la misura dei compensi secondo le indicazioni del dettato normativo nel testo oggi vigente e di attualizzarla alla luce del contratto collettivo regionale di lavoro dell'area della dirigenza della Regione Siciliana (C.C.R.L.) attualmente in vigore;

CONSIDERATO che, nella citata prot. n.6995/2023, il Presidente della Regione, nel richiamare l'articolo 50 della legge regionale n.41/1985, come da ultimo modificato



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

dall'art. 76, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, il quale prevede che il Presidente della Regione possa avvalersi dell'opera di cinque esperti, a cui compete *“...un trattamento economico da determinarsi con decreto del Presidente della Regione in misura non superiore al trattamento tabellare previsto per il direttore regionale con dieci anni di anzianità, nonché il compenso per il lavoro straordinario, nella misura prevista per il direttore regionale nella predetta posizione”*, rappresenta che: la citata deliberazione della Giunta regionale n. 195/2003 ha definito gli emolumenti degli esperti nella misura, ad oggi applicata, che fa riferimento al C.C.R.L. dell'area della dirigenza *pro tempore* allora vigente;

CONSIDERATO che, nella predetta nota prot. n.6995/2023, il Presidente della Regione, nel richiamare l'articolo 51 della citata legge regionale n.41/1985 e successive modifiche e integrazioni, il quale autorizza il Presidente e gli Assessori regionali ad *“avvalersi per periodi determinati e comunque non oltre la scadenza del mandato, in relazione a comprovate esigenze della amministrazione, di un numero di consulenti non superiore a due, esperti in materie giuridiche, economiche, sociali od attinenti all'attività dei singoli rami di amministrazione. Ai consulenti sono corrisposti, in aggiunta al trattamento di missione, ove spettante, i compensi fondamentali lordi stabiliti con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, la cui misura non può superare il tetto massimo di un quarto del trattamento economico tabellare previsto, rispettivamente, per il Segretario generale della Presidenza della Regione e per il direttore regionale con venti anni d'anzianità, nei limiti degli stanziamenti di bilancio”* rappresenta, altresì, che: la deliberazione della Giunta regionale n. 289/2000 ha definito i compensi dei consulenti in una misura che, ad oggi, si discosta dalla sopravvenuta modifica del summenzionato articolo 51;

CONSIDERATO che, nella predetta prot. n.6995/2023, il Presidente della Regione propone, infine, che: la misura dei compensi venga attualizzata alla luce del vigente



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

C.C.R.L. dell'area della dirigenza come nel seguito indicato: a) con riferimento agli esperti del Presidente, agli stessi compete un trattamento economico da determinarsi in misura non superiore al trattamento tabellare previsto per l'incarico di Dirigente generale; b) con riferimento ai consulenti del Presidente e degli Assessori regionali, agli stessi compete un trattamento economico la cui misura non può superare il tetto massimo di un quarto del trattamento economico tabellare previsto, rispettivamente, per l'incarico di Segretario generale della Presidenza della Regione e di Dirigente generale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio; la durata degli incarichi di consulenza rimane disciplinata dal vigente quadro normativo, superandosi quindi il limite di cui alla deliberazione della Giunta regionale n.289/2000 (che limita a mesi sei la durata degli incarichi, ancorchè rinnovabili); per l'effetto, sono modificate e/o superate le richiamate deliberazioni della Giunta regionale n. 289/2000 e n. 195/2003, per le parti disciplinate dall'attuale proposta;

RITENUTO di approvare la superiore proposta, nei termini sopra richiamati;

SU proposta del Presidente della Regione,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di approvare, con riferimento agli esperti del Presidente e ai consulenti del Presidente e degli Assessori regionali, la proposta concernente la definizione dei compensi secondo le indicazioni del dettato normativo nel testo oggi vigente e di attualizzarla alla luce del contratto collettivo regionale di lavoro dell'area della dirigenza della Regione Siciliana (C.C.R.L.) attualmente in vigore, in conformità alla nota prot. n. 6995 del 30 marzo 2023 del Presidente della Regione, costituente allegato alla presente deliberazione, nei termini di seguito specificati:

- con riferimento agli esperti del Presidente, agli stessi compete un trattamento economico da determinarsi in misura non superiore al trattamento tabellare previsto per l'incarico di Dirigente generale;

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

- con riferimento ai consulenti del Presidente e degli Assessori regionali, agli stessi compete un trattamento economico la cui misura non può superare il tetto massimo di un quarto del trattamento economico tabellare previsto, rispettivamente, per l'incarico di Segretario generale della Presidenza della Regione e di Dirigente generale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio;
- la durata degli incarichi di consulenza rimane disciplinata dal vigente quadro normativo, superandosi quindi il limite di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 289 del 21 novembre 2000 (che limita a mesi sei la durata degli incarichi, ancorchè rinnovabili);
- per l'effetto, sono modificate e/o superate le richiamate deliberazioni della Giunta regionale n. 289 del 21 novembre 2000 e n. 195 del 17 luglio 2003, per le parti disciplinate dalla presente deliberazione.

Il Segretario
BUONISI

Il Presidente
SCHIFANI

MGC

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
PRESIDENZA
Ufficio di Gabinetto

30/03/2023
e copiato a Simba
AZ

Prot. n. 6995 del 30 MAR. 2023

OGGETTO: Legge regionale n. 41/1985, artt. 50, 51 e 52 - Esperti e consulenti del Presidente e degli Assessori regionali - Compensi.

Alla Segreteria di Giunta

L'art. 50 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 prevede che il Presidente della Regione può avvalersi dell'opera di cinque esperti, stabilendo al terzo comma che *"Agli stessi compete un trattamento economico da determinarsi con decreto del Presidente della Regione in misura non superiore al trattamento tabellare previsto per il direttore regionale con dieci anni di anzianità, nonché il compenso per il lavoro straordinario, nella misura prevista per il direttore regionale nella predetta posizione."*

La deliberazione n. 195/2003 della Giunta regionale, a modifica della precedente delibera n. 348/2002, ha definito gli emolumenti degli esperti nella misura, ad oggi applicata, che fa riferimento al contratto collettivo regionale di lavoro del comparto dirigenziale *pro tempore* vigente.

Il successivo art. 51, L.r. cit., al comma 1, autorizza il Presidente e gli Assessori regionali ad avvalersi per periodi determinati e comunque non oltre la scadenza del mandato in relazione a comprovate esigenze della amministrazione, di un numero di consulenti non superiore a due, esperti in materie giuridiche, economiche, sociali od attinenti all'attività dei singoli rami di amministrazione, disponendo al comma 2 che *"Ai consulenti sono corrisposti, in aggiunta al trattamento di missione, ove spettante, i compensi fondamentali lordi stabiliti con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, la cui misura non può superare il tetto massimo di un quarto del trattamento economico tabellare previsto, rispettivamente, per il*

Segretario generale della Presidenza della Regione e per il direttore regionale con venti anni d'anzianità, nei limiti degli stanziamenti di bilancio" (testo vigente risultante da una modifica recata dall'art. 1, comma 11, lett. b), l.r. 16 gennaio 2012, n. 9; il testo originario fissava il compenso in misura che "non può comunque superare il trattamento economico tabellare previsto, rispettivamente, per il Segretario generale della Presidenza della Regione e per il direttore regionale con venti anni d'anzianità").

Con Deliberazione n. 289/2000 la Giunta regionale ha definito i compensi dei consulenti in una misura che, oggi, si discosta dalla sopravvenuta modifica dell'art. 51, comma 2, l.r. cit.

Per completezza, si rammenta che, per entrambi gli incarichi di esperto e di consulente, l'art. 52, l.r. cit. prescrive che *"non costituiscono rapporto di pubblico impiego; possono essere revocati in ogni momento e cessano all'atto della cessazione dalla carica del Presidente della Regione o dell'Assessore che li ha conferiti."*

Ciò premesso, si chiede l'inserimento della presente proposta all'ordine del giorno della prima seduta utile, affinché la Giunta deliberi di definire la misura dei compensi secondo le indicazioni del richiamato dettato normativo nel testo oggi vigente e di attualizzarla alla luce del vigente contratto collettivo regionale del comparto della dirigenza, ed esattamente:

con riferimento ai compensi degli esperti del Presidente

- che agli stessi compete un trattamento economico da determinarsi in misura non superiore al trattamento tabellare previsto per il dirigente generale regionale;

con riferimento ai compensi dei consulenti del Presidente e degli Assessori regionali

- che agli stessi compete un trattamento economico la cui misura non può superare il tetto massimo di un quarto del trattamento economico tabellare previsto, rispettivamente, per il Segretario generale della Presidenza della Regione e per il dirigente generale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio;

- che la durata degli incarichi di consulenza rimane disciplinata dal vigente quadro normativo, come chiarito dalla Corte dei Conti, superandosi il limite di cui alla delibera n. 289/2000 (che limita a sei mesi l'incarico, sia pur rinnovabili);

- che, per l'effetto, sono modificate e/o superate le sopra richiamate delibere di Giunta n. 195/2003 e n. 289/2000, per le parti ridisciplinate con la presente proposta.

Il Presidente

SCHIFANI

